



COMUNE DI MAGNAGO
Piazza Italia, 1 - 20020 Magnago (MI)

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2024-2026**

PREMESSA

Il sistema contabile degli enti locali è disciplinato dal D.lgs. 118/2011, successivamente modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014.

Gli elementi fondamentali che caratterizzano il nuovo ordinamento contabile degli enti locali sono i seguenti:

- Documento Unico di Programmazione DUP: rappresenta il documento programmatico principale: ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con struttura delle entrate per tipologie e categorie e delle spese per missioni e programmi;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello;
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio il bilancio consolidato.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* quale strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni nei processi decisionali;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;

- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.)

Con la “nota integrativa” si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall’essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell’applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2023 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), ad alcuni aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto MEF del 25/07/2023, il quale ha introdotto, mediante la modifica del principio della programmazione n. 4/1, il nuovo processo di bilancio, al fine di consentire l’approvazione del documento entro il 31/12 di ciascun anno, ridisegnando competenze, adempimenti e scadenze.

Il decreto ha poi modificato:

- il principio della contabilità finanziaria con la modifica della modalità di accertamento per cassa delle entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all’ente alla data del 31 dicembre;
- il principio della contabilità finanziaria con la reintroduzione, nel calcolo dell’FCDE, delle medie ponderate, anche in sede di bilancio preventivo;
- il principio della contabilità economico patrimoniale, con riferimento alla registrazione delle disponibilità liquide nei conti correnti postali e la rilevazione del saldo del conto di Tesoreria Unica al 31 dicembre;
- il piano dei conti integrato (con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2023, nell’ambito delle scritture di chiusura dell’esercizio 2023);
- lo schema del bilancio di previsione (a decorrere dal bilancio di previsione 2025-2027);
- lo schema di rendiconto (a decorrere dal rendiconto 2023);
- il glossario missioni e programmi (a decorrere dal bilancio di previsione 2025-2027).

Si segnala infine la Riforma 1.15 del PNRR che prevede l’adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale “Accrual” per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026, mediante una graduale introduzione della nuova contabilità, con il seguente cronoprogramma:

- approvazione definitiva del quadro concettuale, degli standard, delle linee guida generali e del piano dei conti multidimensionale entro il secondo trimestre del 2024;
- formazione del personale appartenente ad almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate;

- produzione dei Financial Statements (bilanci), conformi al nuovo quadro regolamentare contabile, per almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate entro il secondo trimestre 2026.

La diffusione della riforma sarà gradualmente estesa a tutte le pubbliche amministrazioni, riguardando almeno il 10% delle amministrazioni pubbliche entro il quarto trimestre del 2024, il 30% entro il quarto trimestre del 2025 e il 90% entro il secondo trimestre 2026.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

I documenti del sistema di bilancio sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei principi generali introdotti con il D. Lgs. 118/11 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previsti dall'ordinamento.

Come prescritto dal Principio contabile della programmazione n. 4/1, come modificato dal DM 25/07/2023, il processo di bilancio è stato avviato mediante lettera Protocollo n.0011784 del 13/09/2023, con cui sono stati approvati gli indirizzi per la predisposizione del progetto di bilancio: il Responsabile del Servizio finanziario ha provveduto a predisporre il bilancio tecnico, e successivamente, a seguito del confronto con i vari responsabili dei servizi e con la Giunta, è stato predisposto lo schema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2024	€ 15.726.193,48	€ 16.897.710,64	€ 13.550.318,98
Esercizio 2025	€ 10.262.684,00		
Esercizio 2026	€ 9.754.721,00		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2024-2026, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si ricorda che dal 2020 è entrata in vigore la nuova IMU, disciplinata dalla L.160/2019 (legge di Bilancio 2020), ed è stata abolita la TASI. Sempre la legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione dal 2021 del canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap/Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Per il triennio 2024-2026 si è ritenuto di:

- riconfermare le aliquote dell'addizionale IRPEF che dovranno essere uniformate successivamente con apposito atto ai nuovi scaglioni di reddito così come verranno definiti dalla manovra fiscale dello Stato.
- Modificare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili IMU per quanto concerne i fabbricati accatastati in categoria D.

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), nonché alle difficoltà economiche generali legati all'aumento dei prezzi con particolare riferimento ai rincari energetici e delle materie prime, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, sono stati definiti i costi dei servizi in relazione agli obiettivi di gestione da perseguire negli anni 2024 – 2026 garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi già in essere nonché alla loro espansione, laddove verranno prodotti miglioramenti dell'efficienza e riorganizzazioni capaci di recuperare risorse;

3) per quanto riguarda la spesa di personale, in aderenza a quanto prescritto dal principio contabile della programmazione n. 4/1, come riformulato dal DM 23/07/2023, nel DUP e nel bilancio di previsione sono state programmate le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente: Legge 296/1996, D.lgs. n. 75/2017, D.L. n. 34/2019 e conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e successive normative di dettaglio (ad esempio D.L. 80/2021 e D.lgs. 75/2023). Si evidenzia che i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi saranno garantiti dall'attuale personale in servizio e con nuovo personale a tempo determinato e/o indeterminato che verrà acquisito tramite le procedure selettive permesse dalla normativa, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno.

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2024-2026 verrà dettagliata nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021 entro il 31 gennaio.

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è stata destinata al finanziamento di spesa corrente per l'importo di € 385.000,00 per l'anno 2024 e per l'importo di € 400.000,00 per gli anni 2025 e 2026. L'utilizzo dei permessi di costruire come sopra evidenziato viene destinato ai sensi di quanto previsto dal comma 460, dell'art. 1, della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

5) politica di indebitamento: il Comune di Magnago ha previsto mancato ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2024-2026, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

- equilibrio di parte corrente;
 - equilibrio di parte capitale;
- che, come si evince dalle tabelle allegate al bilancio di previsione, risultano rispettati.

Effetti della precedente gestione sul nuovo bilancio.

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto nella gestione e poi conseguito, compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo. Ma il risultato di ogni esercizio non è un'entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di preconsuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota Integrativa.

Gli effetti di un esercizio si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, la sintesi dei dati finanziari di preconsuntivo, come nel quadro sotto riportato, rientra a pieno titolo nel contenuto della presente Nota Integrativa.

Partendo da questi dati e dalle informazioni extra contabili al momento disponibili si può ragionevolmente affermare che il risultato presunto del rendiconto non produrrà effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e di uscita di cui si compone il nuovo bilancio.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il Comune di Magnago non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2024 né della quota libera dell'avanzo presunto, né della quota vincolata o accantonata.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		
<i>Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2023</i>		
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio	+	4.576.480,82
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio	+	1.929.363,33
Entrate già accertate nell'esercizio	+	7.382.741,46
Uscite già impegnate nell'esercizio	-	9.043.279,10
Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	+	52.811,27
Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	+	1.134,57
Risultato di amministrazione dell'esercizio alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno	=	4.899.252,35
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio	+	1.077.094,00
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio	-	1.628.000,00
Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio	-	362.618,48
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:	=	3.985.727,87

Composizione del risultato di amministrazione presunto	
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 dicembre 2023	1.980.000,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo Contenzioso	46.317,48
Altri accantonamenti	12.005,40
Totale Parte Accantonata	2.038.322,88
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	549.824,12
Vincoli derivanti da trasferimenti	83.301,31
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	145.209,25
Altri Vincoli	0,00
Totale Parte Vincolata	778.334,68
Totale Parte Destinata agli investimenti	35.070,34
Totale Parte Disponibile	1.133.999,97

<p>CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE</p>
--

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità). La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n.5 – Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TENDENZA STORICA			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (assestato)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)
IMU	1.673.430,85	1.780.000,00	1.810.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00
IMU/ICI accertamenti/ arretrati	620.084,17	512.100,00	544.000,00	560.000,00	510.000,00	510.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale IRPEF / arretrati	970.332,14	1.043.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
TASI accertamenti/arretrati	169.502,25	425.000,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00
Altre imposte	4.338,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TARI	1.057.533,12	1.108.000,00	1.125.000,00	1.150.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
TARI agevolazioni	7.245,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Tares/TARI accertamenti	22.108,20	15.500,00	42.000,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00
TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo solidarietà comunale	459.638,11	485.968,00	508.600,00	542.870,00	560.005,00	560.005,00
Attività verifiche e controllo imposte minori	6.001,29	5.000,00	21.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.990.214,54	5.385.568,00	5.212.200,00	5.497.870,00	5.440.005,00	5.440.005,00

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti, come ad esempio l'abolizione della TASI, l'introduzione della nuova IMU e del canone unico patrimoniale.

Si rammenta inoltre che la riscossione coattiva a mezzo ruolo è stata nuovamente soggetta a modifica.

È inoltre stata avviata dallo Stato, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR, attraverso la disciplina contenuta nel DL 58/2022, la piattaforma delle notifiche digitali, con l'obiettivo di rendere semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini.

Si segnala che con Decreto del MEF del 13.12.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15.12.2022 è stato determinato per l'anno 2023 il tasso dell'interesse legale, che passa dallo 1,25% al 5,00%.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A decorrere dall'anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti.

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'IMU in una misura "standard" che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

A tal fine, il comune determina le aliquote dell'IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

- approvata entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ma generalmente differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell'interno (art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006): si richiama a tal proposito la disposizione dell'art. 13 comma 5bis del DL 4/2022, ai sensi del quale, in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile;
- pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019]. Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella.

fattispecie	norma	aliquota stabilita dalla legge	aliquota minima	aliquota massima	ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente			non previsto
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	non previsto
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1,	art. 1, c. 752,	0,76%	0	1,06%	non previsto

comma 758, legge n. 160/2019)	L. n. 160/2019				
----------------------------------	----------------	--	--	--	--

I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore e devono approvare la delibera delle aliquote previa elaborazione, allegandolo quale parte integrante, di un prospetto redatto tramite il Portale del federalismo fiscale (art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019): la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti; inoltre a decorrere dal 2024 (primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto), in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dalla norma e pubblicata nel termine di legge, si applicano le aliquote di base di cui alla tabella sopra riportata, e non le aliquote vigenti l'anno precedente.

Le aliquote per l'anno 2024 sono state proposte al Consiglio Comunale dalla Giunta con delibera allegata al bilancio di previsione.

Sul fronte della normativa si segnalano le disposizioni che maggiormente impattano sui cittadini e sul relativo gettito.

Il D.lgs. 146/2021 (art. 5-decies) ha inoltre chiarito che il beneficio dell'abitazione principale spetta ad un solo immobile, scelta dal nucleo familiare, anche nel caso in cui i componenti risiedano in immobili diversi situati anche in comuni differenti.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza n. 209 del 12 settembre 2022, depositata il 13 ottobre 2022, ha stabilito che il diritto all'esenzione IMU sull'abitazione principale prescinde dal nucleo familiare, per cui spetta sempre al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente: gli effetti di questa nuova interpretazione della Corte Costituzionale andranno attentamente valutati in relazione alle singole fattispecie: la Corte precisa che, infatti, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non deve determinare in alcun modo la possibilità di fruire dell'agevolazione per le "seconde case".

I modelli di dichiarazione IMU con le relative istruzioni sono stati approvati con i seguenti decreti:

- modello ordinario: decreto direttoriale del MEF del 29 luglio 2022
- modello enti non commerciali: decreto direttoriale del MEF del 4 maggio 2023.

In materia di agevolazioni IMU, con particolare riferimento alla riduzione del 25% dell'imposta per le abitazioni a canone concordato, è intervenuta la precisazione dell'art. 7 del DL 73/2022, ai sensi del quale l'attestazione di conformità agli accordi territoriali può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio, purché aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata.

La legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) all'art. 1 commi 81 e 82 ha introdotto, con l'aggiunta della lettera g-bis all'articolo 1, comma 759, della legge n. 160/2019, l'esenzione dall'IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per violazione di domicilio e invasione di terreni e edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Per ristorare i comuni per le minori entrate corrispondenti viene previsto apposito contributo statale a decorrere dall'anno 2023.

Si segnala il decreto ministeriale del 13 febbraio 2023 che ha stabilito per l'anno 2023 il coefficiente 1,12 per il calcolo dell'IMU dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto

e quindi privi di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'IMU ammonta a:

€ 2.022.000,00 per il 2024

€ 2.022.000,00 per il 2025

€ 2.022.000,00 per il 2026

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti, è stata effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2024 le entrate per l'addizionale comunale IRPEF sono previste per un importo pari agli accertamenti del 2022 per addizionale IRPEF, incassati in c/competenza nel 2022 e in c/residui nel 2023).

Il Comune di Magnago ha adottato il criterio della competenza per la stima del gettito IRPEF 2024-2026.

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato il TUIR, con particolare riferimento agli scaglioni imponibili (che passano da 5 a 4) e le corrispondenti aliquote, nonché alle detrazioni.

Si segnala che nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 è allo studio un'ulteriore modifica degli scaglioni Irpef.

Tali modifiche comportano la necessità per l'ente di rimodulare le aliquote in maniera conforme ai nuovi scaglioni, in ossequio al principio della progressività dell'imposta: per tale motivo la stima del nuovo gettito risulta ad oggi maggiormente incerta rispetto al passato.

Per supportare la stima si è fatto ricorso anche all'apposito simulatore presente sul sito del MEF, in corso di aggiornamento per tener conto delle novità normative in questione.

Le aliquote per l'anno 2024 sono state proposte al Consiglio Comunale dalla Giunta con deliberazione allegata al bilancio di previsione.

Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari a:

€ 1.085.000,00 per il 2024

€ 1.100.000,00 per il 2025

€ 1.100.000,00 per il 2026

TASSA RIFIUTI - TARI

Nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017, il Comune ha realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di alcuni rifiuti conferiti al servizio pubblico, e commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al nucleo occupante e agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e, quale requisito minimo, in base alle quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza.

La tariffa è composta da due quote: da quota fissa, determinata in relazione alla copertura dei costi

relativi alle componenti essenziali del servizio, compresi i costi di spazzamento, gli accantonamenti, gli ammortamenti e la remunerazione degli investimenti, e da quote variabili (quota variabile 1 e quota variabile 2), rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, ai costi connessi alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di raccolta e smaltimento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica.

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

ARERA ha approvato inoltre la deliberazione n. 363 del 03/08/2021 con cui sono ridefiniti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la deliberazione n. 459/2021/r/rif del 26/10/2021 con cui ha valorizzato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, nonché la deliberazione n.2/DRIF del 04/11/2021, con cui ha proceduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, fornendo ulteriori chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti: sulla base di tali atti va definito il PEF per l'anno 2023 e, di conseguenza, le tariffe TARI 2023.

Per l'aggiornamento del PEF nel biennio 2024-2025 ARERA ha approvato la nuova delibera n.389/2023/R/rif, con cui viene aggiornato il tasso di inflazione (fissato al 4,5% per il 2023, al 8,8% per il 2024 e 0% per il 2025).

Viene altresì aggiornato il limite della crescita tariffaria, il cui valore massimo non potrà superare il 9,6%: nell'ambito dei coefficienti per la definizione del limite stesso, viene introdotto il nuovo coefficiente (CRI), che nel 2024 e nel 2025 tiene conto dei maggiori oneri derivante dall'aumento dei prezzi dei fattori della produzione sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 (fino al 7%). Il parametro ρ relativo all'inflazione programmata aumenta da 1,7% a 2,7%. In caso di sfondamento del limite tariffario, si potrà riassorbirlo mediante ripartizione anche in annualità non ricomprese nell'attuale PEF (andando anche oltre l'esercizio 2025).

ARERA con la delibera n. 386/2023/R/rif ha inoltre introdotto due nuove componenti a decorrere dal 1° gennaio 2024, che verranno valorizzate separatamente negli avvisi di pagamento della TARI:

- a) componente UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
- b) componente UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, anch'essa espressa in euro/utenza per anno.

Per il primo anno di applicazione, ARERA ha determinato rispettivamente in 0,10 e 1,50 euro/utenza gli importi delle due componenti.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato in data 09.05.2023 le linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità per i comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Alla luce di tale normativa, il Comune di Magnago provvederà ad approvare le tariffe TARI entro il 30 aprile 2024, sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti.

RISORSE RELATIVE AL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto, la previsione dell'IMU da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Con il DM del 01/09/2021 è stato inoltre modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate, casistica assai frequente nell'attività di accertamento tributario, ancora più rilevante a seguito della crisi pandemica di questi ultimi due anni: in particolare il principio ha previsto che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione (con possibilità di effettuare tali registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui): condizione per poter procedere alla predetta contabilizzazione, è che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020, dopo anni di attese in proposito, ha introdotto dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consente agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

L'applicazione della norma ha tuttavia subito un immediato blocco a causa della crisi sanitaria da Covid-19, che di fatto ne ha impedito l'avvio, incidendo negativamente sui risultati di bilancio (capacità di riscossione).

È previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (PRA).

Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche: sono state ridenominate le commissioni tributarie, che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", ed è stata introdotta la composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00.

Inoltre, è stata introdotta, per i ricorsi notificati dal 16/09/2022, la prova testimoniale (il giuramento è sempre escluso), ammessa dal giudice ove lo ritenga necessario ai fini della decisione, e anche senza accordo tra le parti.

La medesima legge 130/2022 introduce inoltre il comma 9bis all'art. 17 del D.lgs. 546/1992, attribuendo le spese di giudizio alla parte soccombente, qualora la soccombenza si verifichi in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione: tale condanna alle spese può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente ha rigettato il reclamo/ricorso o non ha accolto la proposta di mediazione. La proposta conciliativa può inoltre essere proposta dal giudice (nuovo art. 48bis D.lgs. 546/1992), che in caso di mancata accettazione comporta l'addebito delle spese di giudizio maggiorate del 50%.

Viene infine potenziato lo svolgimento da remoto delle udienze, con particolare riferimento alle udienze delle corti in composizione monocratica, nonché norme per la definizione agevolata dei giudizi pendenti innanzi la Corte di Cassazione.

Sul fronte della riscossione coattiva è intervenuta la legge di bilancio 2023, che ha introdotto l'ennesimo stralcio dei crediti iscritti a ruolo (art. 1 commi 227-229), in base alla quale, per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 sono annullati automaticamente limitatamente agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora (l'annullamento non riguarda il capitale e il rimborso spese per procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti). Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, l'annullamento riguarda solo gli interessi.

Il Comune, ha adottato la delibera n. 3 del 26/01/2023 con la quale si è avvalso della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, comunicando la scelta all'agente della riscossione e pubblicandola sul sito istituzionale.

Si evidenzia peraltro che i crediti inferiori a mille euro erano già stati oggetto di stralcio ad opera dell'art. 4 del DL 119/2018, sia per la parte capitale che per la parte sanzioni ed interessi: pertanto l'attuale stralcio si riferisce sostanzialmente ai carichi affidati dal 2010 al 2015, e limitatamente a sanzioni ed interessi.

Sempre la legge di bilancio 2023, ai commi 231-251 dell'art. 1, ha introdotto la possibilità per i contribuenti di definire in maniera agevolata i propri debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 30/06/2022, beneficiando in questo caso dello stralcio di interessi e di sanzioni, interessi di mora, sanzioni, somme aggiuntive e aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Nel bilancio sono state previste le entrate relative all'attività sia di controllo delle dichiarazioni che di accertamento dell'evasione quale preciso indice di giustizia contributiva.

Gli importi previsti sono rappresentati per ogni tipologia di imposta/tributo nel seguente prospetto:

Tributo	Assestamento 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
IMU	517.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00
TASI	50.000,00	-	-	-
Addizionale Irpef	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TARI	40.000,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00
Imposta Pubblicità	16.000,00	-	-	-
Totale	628.000,00	665.000,00	545.000,00	545.000,00

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati. Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) L. 232/2016 da parte della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884).

Inoltre l'art. 57, comma 1 del D.L. 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Anche per il 2022 l'art. 3 comma 5 del DL 228/2021 (Milleproroghe 2022) ha stabilito un correttivo, a favore dei comuni che presentano, successivamente all'attuazione della clausola di salvaguardia (+/- 4%), una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui sopra (+5% annuo fabbisogni standard/capacità fiscali).

Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 commi da 791 a 794, ha incrementato il fondo di solidarietà dal 2021 per il potenziamento dei servizi sociali, da destinare agli interventi sul sociale e sugli asili nido (questi dal 2022). Il decreto sostegni, all'art. 30 c. 6 ha definito nuove modalità di ripartizione della quota di fondo di solidarietà comunale di cui sopra, destinato ai comuni in misura crescente dal 2022 quale quota di risorse finalizzata a incrementare i posti disponibili negli asili nido, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido".

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha ulteriormente previsto, nell'ambito dell'FSC:

- art. 1 comma 172: potenziamento dei fondi destinati al finanziamento degli asili nido già previsti dall'articolo 1, comma 449 lett. d-sexies, della legge n. 232/2016): tali fondi sono destinati al raggiungimento della copertura del servizio entro il 2027 del 33% della popolazione 3-36 mesi; la norma (c. 173) elimina anche il servizio "Asili nido" dall'obbligo di copertura minima dei costi in caso di ente in deficit strutturale ai sensi dell'art. 243 TUEL;
- art. 1 comma 174: introduzione di nuovi fondi vincolati al finanziamento dei LEP (livelli essenziali di prestazione) per il trasporto scolastico degli studenti disabili: in caso di mancato utilizzo di tali fondi, il Ministero provvederà al recupero.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) incrementa il FSC di 50 milioni a titolo di parziale ristoro del taglio operato dal DL 66/2014.

Si evidenzia che la Corte Costituzionale con la Sentenza 71/2023 ha evidenziato la non coerenza del FSC con il disegno costituzionale dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Costituzione, invitando il legislatore a riportare il fondo stesso senza alcun vincolo di destinazione, mediante l'eliminazione delle componenti perequative speciali (in ambito sociale), non più dirette a colmare le differenze di capacità fiscale, ma puntualmente vincolate a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio per rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione di servizi sociali. L'attuale disegno di legge di bilancio 2024 provvede a recepire quanto indicato nella citata sentenza, prevedendo dal 2025 lo scorporo dall'FSC delle quote relative allo sviluppo dei servizi sociali, all'incremento dei posti negli Asili nido e al potenziamento del trasporto per gli alunni disabili, che verranno previste in un nuovo Fondo Speciale.

Si precisa infine che, sempre nel disegno di legge di bilancio 2024 è allo studio la reintroduzione di misure di spending review nei confronti di Regioni ed enti locali: le quote che verranno eventualmente definite verranno recuperate attraverso decurtazioni del fondo di solidarietà comunale che, pertanto, è destinato a subire un'ulteriore decurtazione per il futuro, ad oggi non determinabile.

Qui gli importi del Fondo di Solidarietà Comunale stimato per il triennio 2024-2026.

RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'	2023 definitivo	2024	2025	2026
	€ 508.600,00	€ 542.870,00	€ 560.005,00	€ 560.005,00

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

TRASFERIMENTI DALLO STATO

Nella previsione sono attualmente iscritti i trasferimenti di cui il Comune ha effettiva conoscenza: si precisa che, analogamente a quanto già disposto dalle precedenti leggi di bilancio, qualora nuovi provvedimenti individueranno ulteriori trasferimenti correnti a favore dell'ente, gli stessi verranno recepiti con apposita variazione di bilancio.

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

Si evidenziano i seguenti contributi Regionali:

Anno 2024:

Contributo regionale Piano Nidi: € 22.000,00

Contributo regionale 0/6 anni: € 30.000,00

Anno 2025:

Contributo regionale Piano Nidi: € 22.000,00

Contributo regionale 0/6 anni: € 30.000,00

Anno 2026:

Contributo regionale Piano Nidi: € 22.000,00

Contributo regionale 0/6 anni: € 30.000,00

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA

Il comma 531 dell'art. 1 della Legge 205/2017 ha modificato l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, prevedendo che una quota parte del gettito sia destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto.

Tale gettito devoluto è vincolato alla realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

La ripartizione di tale gettito avverrà con legge regionale in base a criteri generali quali le caratteristiche socioeconomico-ambientali dei territori interessati, la superficie dei comuni interessati, la popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita.

Il Comune di Magnago, essendo destinatario di tale devoluzione, ha iscritto nel bilancio, con criterio prudenziale, la somma di € 8.000,00 per il triennio.

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:

Si evidenziano i seguenti contributi:

Anno 2024:

Contributo per sponsorizzazione di manifestazioni artistiche, culturali e sociali diverse: € 15.000,00

Contributo azienda partecipata per studio di gestione del rischio idraulico: € 20.565,00

Anno 2025:

Contributo per sponsorizzazione di manifestazioni artistiche, culturali e sociali diverse: € 15.000,00


Titolo 3° - Entrate extra-tributarie

Rientra in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni, i proventi delle attività di controllo e repressione delle irregolarità ed illeciti, gli interessi attivi, le altre entrate da redditi di capitale ed i rimborsi di altre entrate correnti.

Le previsioni di bilancio sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

TABELLA TITOLO 3 ENTRATA PER TIPOLOGIE

	<i>Accertamenti 2022</i>	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	619.950,57	704.640,00	717.050,00	694.300,00	699.350,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	333.994,33	325.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00
Interessi attivi	7.607,74	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00
Altre entrate da redditi da capitale	99.377,00	129.980,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	350.739,47	476.258,00	246.763,00	219.313,00	221.300,00
Totale entrate extratributarie	1.411.669,11	1.637.901,00	1.388.836,00	1.338.636,00	1.345.673,00



VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i seguenti servizi a domanda individuale:

servizio	<i>Ricavi 2024</i>	<i>Costi 2024</i>	<i>% copertura 2024</i>
Corsi extrascolastici	4.000,00	5.472,45	73,09%
Utilizzo palestre comunali	30.300,00	37.102,00	81,67%
Utilizzo sale comunali	500,00	740,00	67,57%
Totale	34.800,00	43.314,45	80,34%

servizio	<i>Ricavi 2025</i>	<i>Costi 2025</i>	<i>% copertura 2025</i>
Corsi extrascolastici	6.000,00	10.950,20	54,79%
Utilizzo palestre comunali	30.300,00	38.315,00	93,57%
Utilizzo sale comunali	500,00	740,00	67,57%
Totale	36.800,00	50.005,20	84,02%

servizio	<i>Ricavi 2026</i>	<i>Costi 2026</i>	<i>% copertura 2026</i>
Corsi extrascolastici	6.000,00	10.921,26	54,94%
Utilizzo palestre comunali	32.300,00	34.522,00	93,57%
Utilizzo sale comunali	500,00	740,00	67,57%
Totale	38.800,00	46.183,26	84,02%

L'organo esecutivo con apposita deliberazione, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 80,34 % per l'anno 2024, del 84,02% per l'anno 2025 e del 84,02% per l'anno 2026.

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda il fondo svalutazione crediti anno 2024 ammonta € 44,40, per l'anno 2024 ad € 88,80 e 2025 ammonta ad € 88,80.

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'Ente quali gli affitti, canoni di concessione e proventi per utilizzo delle sale comunali per un totale di:

per l'anno 2024	€ 519.000,00;
per l'anno 2025	€ 494.000,00;
per l'anno 2026	€ 499.000,00.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe. Nel corso del 2021 sulla questione è intervenuto dapprima l'art. 40, comma 5-ter del DL n. 77/2021 fissando in €800,00 annui la misura del canone per le occupazioni permanenti dovuto per ogni impianto insistente sul territorio comunale da parte degli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, e successivamente l'art. 5 comma 14-quinques del D.L. n.146/2021, che ha fornito un'interpretazione autentica definendo con precisione i soggetti passivi.

La legge di bilancio 2022 (art. 1 commi 706-707) ha ulteriormente esonerato dal pagamento del CUP e del canone mercatale le imprese di somministrazione di alimenti e bevande titolari di concessioni o autorizzazioni all'uso del suolo pubblico fino 31 marzo 2022 (esonero già prorogato fino al 31/12/2021 ad opera dell'art. 30 comma 1 lettera a del DL 41/2021): è previsto un contributo compensativo da parte dello Stato; il procedimento autorizzatorio rimane semplificato fino al 30/06/2023 (termine ulteriormente prorogato dall'art. 1 comma 815 della L 197/2022 – legge di bilancio 2023).

La medesima legge n. 197/2022, modificando il comma 818 della L. 160/2019, precisa che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti (il precedente riferimento era invece al Comune, e non al centro abitato).

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2021.

Il gettito previsto, iscritto in bilancio sulla base della banca dati delle esposizioni pubblicitarie e delle occupazioni di suolo pubblico, è il seguente:

2024	2025	2026
€ 110.500,00	€ 110.500,00	€ 110.500,00

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in:

€ 270.000,00 per l'anno 2024;

€ 270.000,00 per l'anno 2025;

€ 270.000,00 per l'anno 2026.

Le sanzioni per violazioni al codice della strada sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa pari ad € 118.430,00 per l'anno 2024, ad € 118.430,00 per l'anno 2025 ed € 118.430,00 per l'anno 2026 è accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

Si rimanda alla deliberazione di G.C. allegata al bilancio di previsione per il dettaglio delle destinazioni.

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE

Sono previsti € 100.000,00 per prelievo utili e dividendi da Azienda Speciale Pluriservizi Magnago, organismo partecipato al 100% dall'Ente.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati come sotto specificato:

€ 3.958.261,00 per l'anno 2024 da parte del Ministero

€ 1.855.000,00 per l'anno 2024 da parte della Regione

€ 720.000,00 per l'anno 2025 da parte del Ministero

€ 260.000,00 per l'anno 2025 da parte della Regione

€ 220.000,00 per l'anno 2026 da parte del Ministero

€ 210.000,00 per l'anno 2026 da parte della Regione

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti i cui importi sono stati iscritti nella parte uscita del bilancio.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

All'interno del DUP è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112

convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2024-2026 nel piano delle alienazioni sono stati individuati beni da dismettere per un importo complessivo di € 215.000,00 per l'anno 2024 mentre per gli anni 2025 e 2026 nulla è stato disposto.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato così previsto:

2024	2025	2026
€ 890.000,00	€ 966.000,00	€ 1.016.000,00

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

- Entrate da permessi di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

Anno	importo	% x spesa corr.
2020	921.721,86	8,63%
2021	590.593,29	45,72%
2022	540.000,00	44,45%
2023	747.500,00	55,26%
2024	890.000,00	43,26%
2025	966.000,00	41,41%
2026	1.016.000,00	39,37%

L'utilizzo dei permessi di costruire come sopra evidenziato nell'ultima colonna viene destinato per gli anni 2024/2025/2026, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 460 e 461 della L. 232/2016, alla manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

- Monetizzazioni

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abitativi in materia di edilizia alternativa alla realizzazione delle opere, previsti in € 5.000,00 per l'anno 2024, in € 5.000,00 per l'anno 2025 ed € 5.000,00 per l'anno 2026.

Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria e ordinaria.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

Rientrano in tale voce le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di credito e le entrate per riduzione di attività finanziarie.

Rientrano in questa voce, per il nostro Ente, le sole entrate per riduzioni di attività finanziarie connesse ai soli movimenti di fondi e pertanto non legate ad effettive scelte di programmazione politica o amministrativa.

Non risultano invece previsti nel triennio in considerazione proventi da riduzione di attività finanziarie (connesse ad alienazioni di quote societarie) in quanto, per il criterio di prudenza, si è preferito non inserire l'eventuale ricavo a seguito della cessione delle quote di società già in fase di liquidazione e la cui partecipazione dell'ente è minoritaria.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Nel triennio in esame non sono previste accensioni di prestiti.

Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni realizzate per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2024	2025	2026
FPV – parte corrente	€ 71.132,83	€ 0,00	€ 0,00
FPV – parte capitale	€ 291.485,65	€ 0,00	€ 0,00


CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ.

Le stime sulle uscite così come effettuate dai vari settori comunali, sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento. Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza). Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità). Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione (attendibilità) pur prevenendo, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio infatti essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immutabili. Un simile approccio negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, sarebbe poco realistico e quindi controproducente soprattutto per quanto concerne la gestione dell'esercizio 2024 che sarà ancora sicuramente caratterizzata dalla grande incertezza dovuta alle varie crisi geopolitiche in corso verificatesi in Ucraina ed in Israele. L'economia globale, europea ed italiana è in marcato rallentamento, tale fattore è ascrivibile alla crescita dei prezzi dell'energia, al repentino rialzo dei tassi di interesse in risposta alla salita dell'inflazione e alla suddetta situazione geopolitica.

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

TABELLA TITOLO 1 SPESA PER MACROAGGREGATI					
	<i>Impegni 2022</i>	<i>Stanzamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Redditi da lavoro dipendente	1.375.264,21	1.524.139,64	1.500.445,11	1.476.378,00	1.476.378,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	100.479,82	114.795,30	110.922,72	108.899,00	108.899,00
Acquisto di beni e servizi	4.191.282,21	4.894.645,66	4.464.302,00	4.399.317,00	4.438.127,00
Trasferimenti correnti	523.334,27	538.666,30	489.950,00	492.450,00	499.350,00
Interessi passivi	26.220,81	39.550,83	38.190,00	33.910,00	27.350,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	100.570,52	756.922,48	783.247,00	715.020,00	716.177,00
Totale spese correnti	6.317.151,84	7.868.720,21	7.387.056,83	7.225.974,00	7.266.281,00



Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Le previsioni iscritte nel bilancio 2024-2026 sono improntate al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale e tengono conto della sottoscrizione avvenuta in data 16/11/2022 del nuovo CCNL del personale dipendente per il triennio 2019-2021. Sono inoltre definite nel rispetto della normativa vincolistica in materia di personale (art. 1 comma 557 L. 296/2006 e DL 34/2019, nonché vincoli in materia di assunzioni flessibili).

La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Successivamente la Giunta Comunale, nei limiti delle risorse finanziarie scritte in bilancio provvederà entro il 31/01/2024 ad approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Gli stanziamenti di bilancio prevedono gli importi dovuti a titolo di indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL.

Si evidenzia che il D.lgs. 230/2021 ha istituito l'assegno unico e universale, sostitutivo dell'assegno nucleo familiare, a decorrere dal 01/03/2022, che verrà erogato, a seguito di apposita istanza da parte dei lavoratori, direttamente dall'INPS, non gravando più sugli stanziamenti di bilancio.

Per il 2024 non è più previsto emolumento accessorio una tantum per il solo anno 2023, pari al 1,5% dello stipendio per tredici mensilità, valido solo ai fini pensioni, istituito dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) all'art. 1 commi 330-333.

Il recente DL n. 145 del 18/10/2023 all'art. 3 prevede che, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'art. 1, comma 609, della L. n. 234/2021 (IVC 2022), nel mese di dicembre 2023, è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali l'IRAP, la tassa di circolazione sui veicoli, l'imposta di bollo e registrazione.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi.

Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte del forte rincaro generalizzato dei prezzi.

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali l'indennità di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni sportive e culturali, gestione del servizio idrico integrato, gestione rifiuti, ecc.). Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi.

Si rilevano le spese per le elezioni europee nell'esercizio 2024; per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi.

INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi è prevista in € 38.190,00 per il 2024, in € 33.910,00 per il 2025 ed in € 27.350,00 per il 2026 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi.

Tale spesa rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL.

L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui che si accenderanno e dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Residuo debito (+)	1.294.487,11	1.078.189,39	896.655,19	723.795,19	562.455,19	428.795,19
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	216.657,72	181.534,20	172.860,00	161.340,00	133.660,00	85.390,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	1.078.189,39	896.655,19	723.795,19	562.455,19	428.795,19	343.405,19

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Oneri finanziari	26.260,72	26.220,81	39.550,83	38.190,00	33.910,00	27.350,00
Quota capitale	216.657,72	181.534,20	172.860,00	161.340,00	133.660,00	85.390,00
Totale	242.918,44	207.755,01	212.410,83	199.530,00	167.570,00	112.740,00

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva – è iscritto per € 23.607,20 nel 2024, per € 23.419,38 nel 2025 e per € 24.223,88 nel 2026 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali. Lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 200.000,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti, che vincola una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'accantonamento effettuato dell'FCDE è pari al 100 per cento.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate le tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Commissione *Arconet* ha inoltre chiarito (faq nn. 25 e 26 del 27 ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

incassi di competenza es. (X) + incassi esercizio (X+1) in c/residui (X)

accertamenti esercizio (X)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

TABELLA FCDE				
	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
U.1.10.01.03.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte corrente	635.468,92	634.082,80	580.043,62	580.396,12
U.2.05.03.01.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00

La specifica dei dati così come indicati nella tabella sopra riportata, potrà essere consultata negli allegati al bilancio di previsione.

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco.

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accontamento trattamento di fine mandato del Sindaco", in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

Fondo garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare, l'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

In particolare, con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre, si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'Ente dovrà adottare la delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente.

Con riferimento all'attuale livello dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2023, calcolato tenendo conto anche delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente, e della stima del dato relativo al debito commerciale residuo scaduto sul totale delle fatture ricevute (inferiore al 5%), si

ritiene pertanto di non prevedere nel bilancio di previsione 2024-2026 tale accantonamento, riservandosi di prevederlo in sede di variazione di bilancio nel corso del 2024 qualora ne ricorrano i presupposti.

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE


INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche. Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

TABELLA TITOLO 2 SPESA PER MACROAGGREGATI					
	<i>Impegni 2022</i>	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.549.255,16	8.060.156,47	6.789.746,65	1.515.000,00	1.015.000,00
Contributi agli investimenti	33.240,57	54.061,71	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	494.449,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese in conto capitale	2.582.495,73	8.608.667,18	6.844.746,65	1.570.000,00	1.070.000,00



SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO.

Nel triennio in esame non sono previsti accensione di prestiti.

SPESE DI INVESTIMENTO E ACQUISTI IN CONTO CAPITALE FINANZIATI CON LE RISORSE DISPONIBILI

Particolare attenzione viene posta all'analisi delle entrate correnti non destinate al finanziamento di

spese correnti ed al rimborso prestiti. Per gli investimenti o acquisti di beni in conto capitale imputati nell'esercizio in corso di gestione la copertura può essere costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nello stesso bilancio di previsione. È stato previsto il seguente margine corrente lordo per ciascuno degli anni 2024/2026 destinato al finanziamento di hardware, arredi, attrezzature, automezzi per i servizi comunali e di arredamenti per i plessi scolastici.

€ 20.000,00 anno 2024;

€ 24.000,00 anno 2025;

€ 24.000,00 anno 2026.

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2024 risulterà essere pari ad € 723.795,19.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 161.340,00 per il 2024 ed € 133.660,00 per il 2025 ed € 85.390,00 per l'anno 2026.

TITOLO VII – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per il finanziamento degli interventi individuati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Nel corso dell'esercizio a seguito della definizione del crono programma della spesa si apportano le variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione, per stanziare negli esercizi di competenza la relativa spesa ed il relativo FPV.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2024	2025	2026
FPV – parte corrente	€ 71.132,83	€ 0,00	€ 0,00
FPV – parte capitale	€ 291.485,65	€ 0,00	€ 0,00

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI DESTINATE A SPESE CORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

ANNO 2024

	Entrate non ricorrenti	Spese non ricorrenti
Recupero evasione tributaria (parte eccedente)	196.498,84	
Contributi tit. 2^E/sponsorizzazioni	40.065,00	
Sanzioni codice della strada (parte eccedente)	0,00	
Distribuzione utili/rimborsi (q.ta parte)	100.000,00	
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		62.013,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza		9.000,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio		7.205,00
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		23.500,00
Missione 6 - politiche giovanili, sport e tempo libero		7.500,00
Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa		85.000,00
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio/ambiente		3.000,00
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità		1.500,00
Missione 11 – Protezione civile		2.000,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		35.000,00
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività		5.000,00
Missione 20 – Fondi e accantonamenti		95.845,84
TOTALE	336.563,84	336.563,84

ANNO 2025

	Entrate non ricorrenti	Spese non ricorrenti
Recupero evasione tributaria (parte eccedente)	41.991,55	
Contributi tit. 2^E/sponsorizzazioni	19.500,00	
Sanzioni codice della strada (parte eccedente)	0	
Distribuzione utili	100.000,00	
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		12.000,00
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza		17.000,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio		39.002,24
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		25.000,00
Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa		15.000,00
Missione 6 - politiche giovanili, sport e tempo libero		6.000,00
Missione 11- Protezione civile		2.000,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		16.000,00
Missione 14 – Sviluppo economico		8.000,00
Missione 20 – Fondi e accantonamenti		21.489,31
TOTALE	161.491,55	161.491,55

ANNO 2026

	Entrate non ricorrenti	Spese non ricorrenti
Recupero evasione tributaria (parte eccedente)	651,17	
Contributi tit. 2^E/sponsorizzazioni	19.500,00	
Sanzioni codice della strada (parte eccedente)	0	
Distribuzione utili/rimborsi (q.ta parte)	100.000,00	
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		10.500,00

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza		7.000,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio		45.651,17
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		21.000,00
Missione 6 - politiche giovanili, sport e tempo libero		6.000,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		20.000,00
Missione 14 – Sviluppo economico		10.000,00
Missione 20 – Fondi e accantonamenti		0
TOTALE	120.151,17	120.151,17

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

Questo Ente non ha rilasciato nessuna garanzia a favore di Enti o altri soggetti.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

Questo Ente non ha mai sottoscritto e quindi in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet delle stesse società:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE %
AMGA LEGNANO SPA	0,06
CAP HOLDING SPA	0,192
AZIENDA SOCIALE	12,54
EUROPA SERVICE SRL	4,127
A.S.P.M.	100
ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	0,199

BILANCIO DI CASSA

Il documento contabile viene redatto in termini di cassa solo per il primo anno del triennio. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi ed ai pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi. Si evidenzia che l'andamento degli incassi e dei pagamenti sommato al fondo iniziale di cassa consente di non ricorrere all'anticipazione di cassa.

VALUTAZIONE PRUDENTE DI FENOMENI AD IMPATTO DIFFERITO

Il bilancio è stato predisposto iscrivendo fra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato, per quanto concerne le componenti negative sono stati previsti gli importi di spesa realmente sostenibili in quanto finanziati dalle risorse previste. I singoli stanziamenti sono stati dimensionati evitando la sottostima e sovrastima delle entrate e la sottostima delle uscite (rispetto del principio nr. 9 prudenza). L'approccio prudente alla politica di bilancio crea le condizioni affinché i successivi atti di gestione possano poggiare su basi finanziarie solide, atti che presentano caratteristiche di normalità e semplicità operativa e quindi prive di rischio significativo. Ma si potranno anche presentare fenomeni che non offrono lo stesso grado di prevedibilità e facilità di interventi, aspetti su cui è opportuno nel periodo considerato concentrare le dovute attenzioni.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti dal trattato di Maastricht relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.